



Newsletter

NOTIZIARIO
ANNO XXI
WWW.GARANTEPRIVACY.IT



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

NEWSLETTER N. 460 del 20 dicembre 2019

- Lavoro: è illecito mantenere attivo l'account di posta dell'ex dipendente
- Pa: il Garante Privacy chiede più tutele per chi segnala gli illeciti
- Gdpr: conclusi i seminari del progetto Smedata

Lavoro: è illecito mantenere attivo l'account di posta dell'ex dipendente

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la società aveva avuto anche accesso alle email

Commette un illecito la società che mantiene attivo l'account di posta aziendale di un dipendente dopo l'interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica. La protezione della vita privata si estende anche all'ambito lavorativo.

Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy nel definire il reclamo (/garante/doc.jsp?ID=9215890) di un dipendente che lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale aveva lavorato.

L'ex dipendente contestava, in particolare, alla società la mancata disattivazione della email aziendale e l'accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L'interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro

promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo quest'ultima depositato agli atti una email giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal servizio.

Dagli accertamenti svolti dall'Autorità è emerso che l'account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusione del rapporto di lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all'attività lavorativa del dipendente.

Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell'ex lavoratore. Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un'azienda deve infatti rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.

L'adozione di tali misure tecnologiche - ha spiegato il Garante - consente di contemperare l'interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi. Lo scambio di email con altri dipendenti o con persone esterne all'azienda consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari).

Oltre a dichiarare l'illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto l'iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l'Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni.

